

Al Sindaco  
del Comune di LUISAGO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) residente in LUISAGO  
Via \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_  
in possesso di titolo di studio \_\_\_\_\_  
conseguito presso \_\_\_\_\_  
anno scolastico \_\_\_\_\_

**ch i e d e**

di essere inserito/a negli elenchi integrativi di coloro che possono assumere l'ufficio di Giudici  
Popolare di Corte di Assise (1) \_\_\_\_\_

All'uopo l'\_\_\_\_ scrivente dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9

(2) \_\_\_\_\_ della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e di  
non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità, previste dall'art. 12 della medesima legge.

LUISAGO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (3)

- 1) Nel caso lo scrivente ne avesse i requisiti, aggiungere " e di Corte di Assise di Appello).
- 2) Se il richiedente ha i requisiti per essere assunto all'Ufficio di Giudice Popolare di Corte di Assise di Appello, aggiungere " e l'articolo 10 ".
- 3) Allegare fotocopia della carta di identità.

# COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

## Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

### RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Estratto della Legge 10 aprile 1951, n. 287

**ART. 9** - I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) **titolo finale** di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**ART. 10** - I giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del **titolo finale** di studi scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**ART. 12** - Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare :

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.